

Sheyla Moroni

Vincere e convincere. Processi e politica a Firenze dal 1922 al 1924

1. La ricerca

I processi per reati politici (o ritenuti tali) svoltisi fra il 1922 e il 1924 rappresentano un prisma rivelatore delle reazioni dell'universo giudiziario (magistrati, avvocati, giurie popolari e Corte di Cassazione) alla marcia su Roma e al nascere del regime fascista¹.

A maggior ragione ciò può essere colto a Firenze e provincia, dove i reati del biennio rosso e nero sono commessi in un clima di temuta guerra civile, le giurie sono potenzialmente più condizionabili (tra la paura del ripetersi dei fatti e la speranza di riconquistare ordine e sicurezza), i magistrati presumibilmente influenzati dall'impostazione accademico-politica di Luigi Lucchini (presente come procuratore generale di Corte di Cassazione a Firenze dal 1916), gli avvocati quasi tutti impegnati nell'arena partitica (molti con il Partito socialista, ma anche in altri schieramenti), mentre la Corte di Cassazione (penale) appare lontana sia nello spazio - ha sede a Roma - che nel tempo, essendo ancora legata alla vecchia classe dirigente liberale.

I processi, i loro dibattimenti, la loro copertura mediatica e i loro approdi giudiziari ci raccontano lo spaccato di una provincia e di un paese già consegnati, per stanchezza e disincanto, nelle mani dei fascisti fin da prima della marcia su Roma nelle piazze e, subito dopo il 28 ottobre 1922, nelle istituzioni.

La ricerca si è concentrata su quei reati legati alla lotta politica e commessi a Firenze e in provincia in gran parte fra il 1919 e il 1926, cioè durante i bienni rosso e nero, la marcia su Roma, l'avvento del fascismo al governo e il suo consolidarsi al potere. Durante la lettura dei processi (dai quali si è intenzionalmente escluso il più 'clamoroso' e peculiare - sia per numero di vittime che per difficoltà di 'ricostruzione' giudiziaria e storica - sui fatti di Empoli²), si è cercato di verificare se esistesse una 'variazione' nelle tesi accusatorie durante e subito dopo gli avvenimenti del 1922. Si sono prese in considerazione le eventuali ragioni di una discrasia nei dibattimenti, di primo grado o d'appello, sia all'interno dello stesso dibattimento sia, infine, fra le sentenze emesse a Firenze nei diversi gradi e le pronunce della Cassazione, quindi fra le sentenze emesse nella 'provincia' fiorentina e quelle romane. L'analisi punta a verificare l'eventuale influenza degli

accadimenti politici sulle giurie popolari, oltre che sulle tesi accusatorie. È stato difficile rilevare le differenze, pur presenti, fra la 'magistratura di grado inferiore' e quella superiore, dotata di maggiore autonomia nei confronti dell'esecutivo ma più spesso in sintonia con esso³.

Non a caso la giurisprudenza penale circa i 'reati politici' ha costituito sino ad oggi l'oggetto privilegiato dalle non numerose indagini sulle decisioni giurisprudenziali tra età liberale e fascismo. Così, ad esempio, nelle ricerche di Neppi Modona, che ha visto nel lavoro dei giudici il laboratorio in cui sono anticipatamente sperimentate le fattispecie che verranno trasformate, durante il regime, in formali norme incriminatrici⁴. La difficoltà di «trarre ed esprimere valutazioni di carattere generale sul rapporto fra magistratura e fascismo» attraverso la limitata visuale dei processi penali sui 'reati politici' non è sfuggita a Federico Governatori⁵, che ha condotto la più vasta indagine su tale segmento di reperti giurisprudenziali e ha sottolineato il carattere 'anticipatorio' di molti orientamenti dei giudici nei confronti della futura politica penale del regime e la «concorrente responsabilità morale, sociale e politica anche della magistratura italiana»⁶ nello sfaldamento del regime liberale.

La presente analisi si muove nel solco 'classico' degli studi di Neppi Modona, cercando indizi dell'atteggiamento dei 'due pesi e due misure' adottato dalla magistratura nei confronti dei fascisti e degli antifascisti e tentando di valutare come anche all'interno di uno stesso processo (o dei suoi vari gradi di giudizio) potesse variare l'atteggiamento dei giudicanti nei confronti degli accusati. Una indagine che si interseca con quella che Pietro Saraceno definisce la «storia interna» delle istituzioni⁷, una storia che richiede l'analisi dell'applicazione concreta delle norme e del modo in cui gli organi e gli uffici agiscono, spesso (nel caso dei processi da me esaminati) in relazione all'appartenenza politica dell'imputato⁸.

Interagiscono con la storia degli anni analizzati (1922-1926) tutte le tematiche inerenti ad un uso politico del processo penale e della legge⁹, in particolare il ruolo dei giudici non togati e il peso di due amnistie politiche volute dai fascisti, la prima ancora «incerta e faziosa», la seconda più 'equa', perché emessa in un periodo di relativo assestamento del nascente regime.

Le fonti per questa ricerca sono state, per lo più, reperite presso l'Archivio di Stato di Firenze, dove sono depositati la maggior parte dei processi e tutte le sentenze emesse dalla Corte di Assise e di Appello di Firenze nonché parti delle sentenze espresse dalla Corte di Cassazione.

Occorre ricordare che, nel periodo trattato, esiste una Corte d'Appello per distretti giudiziari e che la Corte d'Assise, formata da giudici togati e - in maggioranza - da giudici popolari¹⁰, è un istituto che ha conosciuto favori alterni (osteggiata soprattutto dai magistrati) fin dalla sua entrata in funzione in epoca napoleonica: inizialmente composta da tre giudici togati (il presidente e due assessori) e da una giuria di dodici cittadini, nel 1907 vede eliminare i due togati

che affiancano il presidente; nel 1913 il numero dei giurati è ridotto a dieci. Nel 1931, quando si ritiene che la giuria popolare, nella forma ereditata dal sistema liberale, fosse frutto del «falso principio della sovranità popolare e dell'assurdo democraticismo», verrà ridimensionato il ruolo dei giudici laici, ridotti a cinque e fatti sedere, con il nome di assessori, in un unico collegio giudicante assieme a due togati¹¹.

2. *La Corte di Cassazione a Firenze e a Roma*

La Corte di Cassazione, «non essendo un organo d'astratta garanzia, bensì un'istituzione creata per mantenere l'osservanza di un ben individuato corpo di leggi»¹², è una corte alla quale si può ricorrere per ragioni di diritto, in genere contro le decisioni dei giudici d'appello¹³. Le sentenze, che saranno qui citate, riguardano i processi penali che rientrano nella giurisdizione della Cassazione romana; ma va ricordato che sino al 1923 vi erano Cassazioni civili regionali, abolite in quell'anno dal decreto Oviglio¹⁴. La riforma del 1923 «obbedi[sce] ad un forte orientamento degli studiosi ma anche alle esigenze accentratrici del regime fascista»¹⁵; infatti, sono queste corti 'regionali' di Cassazione ad essere, in generale, le più intrecciate con le vecchie élites postunitarie¹⁶, a rappresentare per più di mezzo secolo dopo l'unificazione l'eredità della pluralità delle corti e degli istituti giudiziari preunitari. In questa situazione si avverte un problema assai grave, nella prassi e nella dottrina, verificandosi talvolta conflitti di giurisdizione e difformità, se non contraddizione, in sede giurisprudenziale, tra i giudizi espressi dall'una e dall'altra Corte¹⁷.

La Cassazione che si trova ad operare nel 1922 è un istituto che, dopo aver negato la sovrapposizione fra una «associazione di malfattori» e una «setta politica» già nel 1879¹⁸, si è dichiarata «in effetti competente sulle sentenze dei tribunali di guerra» e che vuole farsi «garante dell'esatta osservanza della legge» (presupposto che non permette di entrare nel merito delle sentenze); una Corte 'mal giudicata' per questo da una parte dei giuristi «che garantisticamente [vorrebbero assegnare] il controllo di "legalità" al Parlamento»¹⁹, concordemente all'opinione espressa anche da una personalità che lega parte della sua carriera con la sezione fiorentina della Cassazione, Luigi Lucchini²⁰.

L'evoluzione dell'istituto della Cassazione può dirsi completato dal Regio Decreto del 24 marzo 1923, n. 601, che avoca alla Cassazione di Roma anche le competenze in materia civile ed abolisce quindi anche le altre Corti²¹. Gli ultimi Primi presidenti della Corte di Cassazione fiorentina sono Giuseppe Tommasi (da febbraio a maggio 1922) e Angelo Persico²².

Nei casi presi in esame quasi tutti i processi arrivano a Roma dopo il 1922, dove la Corte di Cassazione penale sta subendo rilevanti evoluzioni dovute ai

cambiamenti politici in atto. In questa fase sono chiamati al vertice di questo organo Giovanni Appiani²³ e Mariano D'Amelio²⁴. Appiani è il magistrato che teorizza, sulle pagine della mussoliniana «Gerarchia», lo svecchiamento della Cassazione attraverso la riduzione dei troppi limiti formali del giudizio di legittimità, lasciando così spazio alla forza innovativa dei fatti; la sua adesione al regime appare senza dubbi, tanto che nel 1927, pronunciando il discorso inaugurale per l'anno giudiziario, auspica la «fascistizzazione dell'ordinamento». Non sorprende quindi di vederlo diventare Procuratore Generale della Suprema Corte l'11 dicembre 1923 accanto all'ancor più giovane ed 'introdotto' D'Amelio²⁵, chiamato al posto di Ludovico Mortara, che pur avendo ancora un anno da completare come presidente in carica viene comunque allontanato. Suo fratello Aristo Mortara, ex avvocato appena arrivato da Catania, dove ha ricoperto il ruolo di Procuratore Generale presso la Corte di Appello, nell'aprile del 1919 viene nominato Procuratore generale del capoluogo toscano diventando pochi mesi dopo (1° maggio 1920) Primo Presidente della Corte di Appello ed ancora (dopo l'uscita di scena di Lucchini) Primo Presidente della Corte di Cassazione di Firenze. Aristo Mortara muore il 13 maggio 1922²⁶; con lui collaborano ben cinque degli otto prefetti – numero che segnala una 'discontinuità' nella rappresentanza dei vari governi sul territorio, rilevabile in quegli anni in quasi tutte le province italiane – che si avvicendano a Firenze dal 25 aprile 1915 al 25 maggio 1925²⁷.

Pesa sui processi che verranno in seguito presi in esame ma, in generale, su tutti i processi analizzati, anche un 'pregiudizio antiforense' maturato in base alla composizione del Parlamento uscito dalle elezioni del 1919 in cui gli avvocati ricoprono il 43,31% dei seggi²⁸; pregiudizio che Giuseppe Bottai²⁹ agita apertamente e pubblicamente sin dal 1926 (quando si ha l'introduzione del Consiglio Superiore forense e l'imposizione del giuramento)³⁰.

Sono passati dieci anni da quando, dalle pagine della «Rivista penale», Orfeo Cecchi imputava a Mortara, uno dei principali compilatori del codice del 1913, l'«equivoco» d'aver indicato come priorità del processo penale la persecuzione del delitto: da qui le menomazioni arrecate, soprattutto in istruttoria, alla «missione del difensore» che si vedeva ingiustificatamente subordinato al pubblico ministero (P.M.), ossia al rappresentante del potere esecutivo e dunque emanazione dei «gruppi politici al potere». Tutto il ragionamento di Cecchi mirava a ristabilire almeno la «parità di condizioni» tra accusa e difesa³¹. Sulla stessa rivista, all'inizio degli anni Trenta (direttore Silvio Longhi), il *main stream* si ribalta con l'intento di «dar voce allo spirito della rivoluzione politica, che ha dato allo Stato altro contenuto ed un suo fondamento etico»³². Longhi si trova in pieno accordo con Alfredo Rocco, che, ancora il 13 settembre 1928, esprime la sua insoddisfazione per l'operato della magistratura nei confronti delle manifestazioni di opposizione al regime, incluso persino l'«ampio settore» delle offese al

Capo del governo. Il Guardasigilli, nel constatare che «spesso reati di contenuto sovversivo (grida sediziose, canti sovversivi, vilipendio alle istituzioni, offese agli organi rappresentativi del regime) vengono dall'autorità giudiziaria puniti in misura eccessivamente mite», ribadisce come «data la natura di tali reati, non possano ritenersi ammissibili criteri di indulgenza, che verrebbero ad eludere [...] le ragioni stesse della repressione»³³.

In assoluta coerenza con il consolidamento del regime, il fascismo 'corregge' anche il «carattere della magistratura rendendola più marginale»³⁴; aumentano i poteri autonomi della polizia nei confronti della micro-devianza; si istituisce il Tribunale speciale per i delitti politici; si riforma la Corte d'Assise, abolendo le giurie ed istituendo un numero di giurati superiore a quello dei magistrati di carriera; e si chiede per i magistrati l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. D'altra parte è da notare che «spesso le plateali manifestazioni di omaggio tributate in importanti occasioni ufficiali dall'alta magistratura a Mussolini non sono [...] solo diplomatiche ed esteriori adesioni prive di conseguenze nell'attività giurisdizionale, ma manifestano l'intento di assumere un ruolo militante da parte di chi aveva il compito (e il potere) del *dicere ius*»³⁵.

Il periodo preso in considerazione nello spoglio del materiale inerente ai reati politici prende avvio di fatto alle soglie del 1919³⁶, quando gli interventi giuresprudenziali, per esempio in materia di sciopero, sono carenti e vanno ricercati, su un terreno generale, sia nel ritardo connotato alla stessa attività della magistratura, sia nella situazione di estrema debolezza degli organi periferici e centrali dello Stato nei confronti dell'atmosfera esplosiva del primo dopoguerra. A riprova del costante parallelismo tra gli atteggiamenti governativi e quelli della magistratura, è opportuno rilevare che, a differenza di quanto si verifica nel 1919, molti e significativi interventi giuresprudenziali fanno puntuale riscontro, nel 1920, ai tentativi di restaurazione dell'autorità e delle funzioni dello Stato.

In particolare, non va dimenticato che i numerosi decreti di amnistia emanati durante il 1919 sottraggono al giudizio della magistratura tutti i reati contro la libertà di lavoro, o commessi in occasione di pubbliche dimostrazioni o tumulti per fini economici o politici, in modo tale che solo sporadicamente fatti di questa natura sono pervenuti all'esame della Cassazione. La mancanza di decisioni di rilievo anche a livello dei giudici di merito che, nell'intervallo tra l'emanazione dei vari provvedimenti di amnistia, avrebbero avuto largo spazio per interventi giuresprudenziali, può ulteriormente spiegarsi ove si tenga conto che i reati connessi al regime di guerra hanno lasciato una rilevante mole di lavoro arretrato³⁷.

La grande tensione sociale che caratterizza il 1920 segna nell'anno successivo una decisiva battuta d'arresto, bene evidenziata dalla sensibile diminuzione del numero degli scioperi: la crisi economica e la crescente disoccupazione da un lato e il progressivo sviluppo dello squadristo fascista dall'altro, costringono le masse popolari su posizioni difensive.

La situazione si aggrava nei primi mesi del 1921, quando il moltiplicarsi dell'uso della forza da parte dei fascisti trova un riscontro immediato nella pubblicistica giuridica.

3. Firenze: il quadro generale

È in questo quadro che la maggior parte dei reati 'politici' contestati e giudicati a Firenze (ed alcuni poi giudicati anche in Cassazione a Roma) risultano collegati al contesto dei due bienni: fra di essi si contano cinque episodi criminosi commessi nel 1920, venticinque nel 1921, dieci nel 1922, otto nel 1923, tre nel 1924, uno nel 1925 ed uno nel 1926; rimane isolato un episodio legato al contesto ormai consolidato del regime nel 1928. I processi presi in considerazione si svolgono: uno nel 1920, uno nel 1921, sei nel 1922, diciannove nel 1923, sette nel 1924, dieci nel 1925, sette nel 1926, uno nel 1927, due nel 1928 ed ancora uno nel 1929.

È chiaro come l'incidenza proposta dall'innovazione dell'istituzione dei Tribunali speciali alla fine del 1926 produca una diminuzione dei processi da discutere in Corte d'assise³⁸. I reati contestati e presi in esame vanno dall'«oltraggio alla regina» alla strage.

Interessanti risultano le semplici definizioni presenti nell'*Indice delle cose notevoli* della Corte; indice legato a 'categorie' che appaiono «meritanti interesse» e quindi rilevate nei processi stessi: fino al 1925 sono ancora presenti categorie quali «fascisti», «comunisti», «socialisti», «popolari» e «anarchici» (presenti sia fra le vittime che fra gli imputati). Nei processi celebrati dopo il 1925 le categorie via via prendono altre definizioni quali: «antifascismo», «sovversivo», «antimilitarista», «ex combattenti»; si pone attenzione all'«apologia di reato», allo «sciopero generale», all'«insurrezione» (o «tentata insurrezione») e «tentata istigazione contro i poteri dello Stato», tutti reati ritenuti crimini equiparati. Nel 1924 compare l'«offesa alla bandiera», nel 1926 i «disordini», i «reati di stampa» e le «violenze e minacce agli elettori»; nel 1928 e 1929 infine il tribunale si occupa di «vilipendio alle istituzioni» e di «antifascismo»³⁹.

Su circa cinquecentocinquanta imputati giudicati dalla corte fra il 1922 ed il 1929 solo una decina sono donne, di cui la metà implicate negli scontri del 1922 fra «comunisti e fascisti» e in «tentata insurrezione contro i poteri dello Stato» (soprattutto per i fatti del 1921), un paio in complicità negli omicidi di carabinieri commessi nel 1921 nel contesto del biennio nero, ma soprattutto sono le principali (talvolta le uniche) imputate per i reati giudicati nel 1928-1929; e fra i quali spiccano l'«oltraggio alla regina» e il «vilipendio (antimilitarista e antifascista) alle istituzioni».

Operando una ricerca incrociata a partire dall'*Indice delle contestazioni*, sono stati presi in esame i processi riferibili a categorie quali l'«apologia

di reato», l'«associazione per attentato con esplosivo», il «favoreggiamento in tentata insurrezione contro i poteri dello Stato», l'«oltraggio alla bandiera», l'«insurrezione contro i poteri dello Stato», l'«oltraggio alla regina», l'«omicidio premeditato e insurrezione», i «reati di stampa», la «tentata insurrezione», il «vilipendio alle istituzioni», la «violenza e minacce agli elettori» ma anche la «violenza pubblica», che introduce alla vasta gamma dei reati politici.

Malgrado ciò, alcuni processi risultano 'camuffati' e finiscono per scomparire dentro altre categorie descritte nell'*Indice*. Esempi si trovano nell'*Indice delle cose notevoli dei processi di Assise del 1920*: in esso vi sono ad esempio due episodi di vilipendio alle istituzioni e di apologia di reato compiuti da due militari (probabilmente in stato di ebbrezza), ma una manifestazione contro il caroviveri è derubricata a «rapina a mano armata» e un assalto (dovuto a una manifestazione di contadini) ad una casa colonica a S. Giusto (Prato) è definito «rapina a mano armata e lesioni»⁴⁰. Come reati di stampa compaiono la diffusione di volantini e manifesti riguardanti il XXV Congresso nazionale socialista (frazione internazionalista) e anche un numero della rivista «La Civiltà cattolica»⁴¹.

4. I processi a Firenze (1922-1923)

La maggior parte degli imputati per reati politici va incontro in prima istanza ad una sentenza di colpevolezza alla quale però (nei casi in cui essa sia rintracciabile) si contrappone spesso, fino al 1924, una correzione della pena in senso generalmente più mite da parte della Corte di Cassazione, alla quale si rivolge la maggior parte dei condannati: sia perché intervengono le amnistie sia per un atteggiamento giurisprudenziale ancora legato alla tradizione della penalistica italiana.

4.1. I processi prima della marcia su Roma

Il processo contro Quintilio Signorini, segretario della Federazione comunista di Firenze, accusato di «eccitamento all'odio di classe ed alla rivolta», è un esempio significativo dei processi svoltisi durante i primi dieci mesi del 1922⁴².

Signorini ha pronunciato un discorso il 10 luglio 1920 nella pubblica piazza di Figline Valdarno⁴³, incitando a «contrapporre mitragliatrice e mitragliatrice» e invitando «a distruggere la Guardia Regia, unico sostegno della borghesia». Accusato di «apologia del delitto di rivolta ed altri delitti contro le persone commessi da militari e da borghesi in quel turno di tempo in Ancona [...] dove gli insorti si impossessarono delle caserme e delle armi compiendo atti di violenza», viene ritenuto, di fatto, innocente dalla Cassazione. La Cassazione sentenza che Signorini,

[...] parlava ad una massa di popolo in un ambiente rurale ed operaio nello stato di disagio sociale ed economico derivato dalla guerra ed in un periodo di

accensione degli animi determinata dal fervore della lotta elettorale [era in corso la campagna elettorale per le amministrative], quando era propizio e facile il trascinarle ad eccessi [...]. L'ordinamento giuridico dello Stato italiano per quanto aperto a tutte le correnti di sana democrazia è tradizionalmente borghese ed abbattere il regime della borghesia vuol dire abbattere l'ordinamento giuridico e quindi la costituzione dello Stato.

Fatte queste premesse, la Corte giudica quasi risibili tre delle quattro ipotesi di reato riconosciute dalla Corte di Firenze (che aveva condannato in contumacia Signorini ad un anno e undici mesi di prigione) e sottolinea:

Poiché il legislatore parla di eccitamento e non di istigazione, si richiede anzitutto uno stato d'animo predisposto in colui o coloro ai quali l'eccitamento è diretto [...]; anche ammesso che il Signorini abbia dichiarato che i proletari 'dovevano tenersi pronti per il momento opportuno' [...] manca una seria minaccia per la sicurezza dello stato [in quanto il discorso fu tenuto] in un piccolo paese.

La Cassazione ritiene che possa essere criticato, dal punto di vista morale e politico, colui che queste idee esprime, ma che – come più volte è stato deciso dalla Suprema Corte – «nella manifestazione di una fede politica non può ravvisarsi il reato di apologia di delitto». La Corte, riconoscendo innocente Signorini, afferma altresì che «l'intenzione dell'imputato» era propagandare le proprie idee, che «potranno essere criticabili ma non passibili di pena»⁴⁴.

In senso solo parzialmente diverso va invece il giudizio espresso in Corte d'Assise di Firenze il 3 luglio 1922 per uno degli attentati più sanguinosi messi in atto nel capoluogo toscano e avvenuto il 27 febbraio 1921, a cui era seguita l'uccisione del comunista Spartaco Lavagnini⁴⁵. L'imputato principale è Domenico Aratari, un personaggio ricorrente nei processi di quel periodo⁴⁶. Le vittime sono un carabiniere ed uno studente morti per il lancio di bombe su un corteo «diretto alla sede "fascio liberale", ove intendeva deporre il vessillo sociale poco prima inaugurato». Colpevoli sono ritenuti unanimemente, in Corte d'Assise, gli 'anarchici', anche se uno dei 'terroristi' colpito da un carabiniere indossava un «distintivo sovietista». La sentenza d'Appello ricostruisce l'accaduto, affermando che avevano preso parte al fatto «più individui, tutti appartenenti ai partiti sovversivi» (uno dei quali si era trovato senza un avvocato al momento del processo, visto che il difensore d'ufficio si era rifiutato di parteciparvi). Il 3 luglio 1922, la Corte di Assise di Firenze emette una sentenza di ergastolo per Aratari e per Pietro Galassini. «Questo luttuoso avvenimento – si legge – fu nella giornata seguito da altri tragici episodi di reazioni e controveazioni violente da parte della cittadinanza sinistramente impressionata»⁴⁷. E si descrive melodrammaticamente il clima di quei giorni:

Il 28 febbraio i centri popolari furono invasati da una vera follia criminosa che mise i tutori dell'ordine assai a mal partito. Contro costoro fu dato sfogo al più malvagio istinto e per impedirne la circolazione furono erette barricate e creati attorno ad esse veri focolari di resistenza armata.

La Corte non vuole sostenere però che le associazioni anarchiche siano in quanto tali assimilabili a vere associazioni a delinquere:

Il culto di un'idea sia pure aberrante, la tendenza verso un riassetto sociale ed economico sia pure utopistico anche se abbia come presupposto il crollo violento delle vecchie istituzioni, non può formare oggetto di persecuzione e di repressione fino a che rimanga nella sfera inviolabile di una manifestazione di pensiero.

La Corte, composta anche da giurati popolari, ritiene suo preciso ed inderogabile dovere quello di essere

[...] severissima ed inesorabile nel colpire [gli imputati] che furono i maggiori responsabili del duplice tragico avvenimento non solo per l'azione individualmente compiuta quanto per avere trascinato giovani inesperti ed illusi sulla via della perdizione e spento sulla loro labbra col sorriso della adolescenza la dolce parola dell'amore per sostituirvi la smorfia feroce ed il gesto scellerato dell'assassino⁴⁸.

Aratari avrebbe sempre negato ogni responsabilità nel fatto, additando quale omicida il pregiudicato (fascista) «Garuglieri Renato di Dante, riparato in Svizzera»⁴⁹. È questo uno degli ultimi processi in cui si avverte ancora la tradizione culturale e politica del codice Zanardelli⁵⁰.

4.2. *La marcia su Roma*

Un esempio clamoroso dei 'tempi nuovi' è il procedimento in Corte di appello contro Guido Guidi e Alberto Poggi (definiti il 14 ottobre 1922 «due ferrovieri fascisti») accusati di aver ucciso volontariamente il 'comunista' Narciso Bacci⁵¹.

In questo processo il peso psicologico e politico dell'insediamento del governo Mussolini, nei giorni in cui si celebra il processo, è del tutto evidente. Il 1° marzo 1923 il difensore di Guidi chiede di chiamare a deporre il professor Mario Pelagatti, «Vice Segretario della Sezione Fiorentina del P.N.F., per attestare, come risulta dalla tessera di iscrizione firmata dal testimone, che all'epoca del fatto Guidi fosse regolarmente iscritto al P.N.F.» e per attestare inoltre che «durante il tafferuglio e prima che il Guidi sparasse il colpo di rivoltella udì la frase "Dagli, è fascista" diretta [...] contro di lui e contro Guidi». E ancora si

sottolinea che al «momento dell'aggressione» il Guidi indossasse il distintivo fascista e quello dei mutilati di guerra.

Il Procuratore della Corte Generale di Appello, che, ancora il 26 dicembre 1922, dichiara (con un certo coraggio) che «appare chiaro che il fatto con impulsiva precipitazione dal Guidi non fu commesso in occasione, per causa o per movente politico, né per fine nazionale», viene prontamente smentito dalla testimonianza di Pelagatti ed in seguito vede vanificato il suo impianto accusatorio, allorché il 29 marzo del 1923 la Corte di Appello ritiene il «reato compreso nell'amnistia». D'altra parte, Pelagatti è anche un testimone molto scomodo e ingombrante: è il fascista che ha tenuto testa ad Achille Starace (che ha tentato di costituire un'area di potere all'interno del P.N.F. fiorentino), costruendosi una sua personale rete politica all'interno del Fascio cittadino⁵².

Pochi giorni prima, il 6 marzo 1923, la Corte di Assise ha ridato la libertà a Milano Nesti, che ha sparato, il 21 agosto 1921, a Giulio Paoletti, ritenendo che la pena di 2 mesi e 15 giorni comminatagli fosse già stata espiata⁵³. Il processo di Nesti è assai clamoroso, perché il padre dell'imputato, Aroldo Nesti, che ha subito una bastonatura fascista, è «una delle personalità più in vista del partito socialcomunista di Campi Bisenzio»; e oltre ad essere consigliere provinciale ha già avuto degli incidenti con gli appartenenti al Fascio di combattimento che lo hanno costretto a dimettersi. Si era sparsa anche la voce che «si fossero ventilati propositi minacciosi nei riguardi di tutti i membri della famiglia Nesti, impeciati [sic] delle stesse tendenze politiche». Mentre Aroldo Nesti è ancora degente all'ospedale, il figlio Milano, poco più che quattordicenne, si è impossessato di una rivoltella e si è recato in piazza dove ha incontrato Paoletti, segretario politico del locale Fascio, cui ha sparato, senza però colpirlo.

Il 9 dicembre 1922, la Corte di Appello ricostruisce lo scenario in cui sono avvenuti i fatti, ricordando che da parte dei «fascisti di Campi Bisenzio si riteneva che il Maresciallo dei Carabinieri, Oreglia, Comandante di quella Stazione, fosse stato traslocato in altra sede, perché in viso al partito socialcomunista, ad intromissione di Nesti»⁵⁴. Uno scenario non nuovo, questo, nell'Italia del 1921. Pur con queste premesse «il Nesti Milano, per quanto possa essere meritevole di ogni possibile scusante da parte dei giudici del merito, deve tuttavia rispondere, a meno di non traviare i fatti ammessi dallo stesso [...], del delitto di mancato omicidio volontario» e per questo sconterà la pena comminatagli.

In Cassazione, invece, due comunisti di Strada in Chianti riescono ad 'acciuffare' l'amnistia. Il loro processo si celebra nell'agosto del 1922. I fatti riportati nel fascicolo raccontano che alcuni comunisti, reduci da Impruneta, erano giunti il 29 agosto 1921 nell'abitato di Strada in Chianti, cantando «inni sovversivi e gridando "Abbasso i fascisti"», e che «incontratisi con [tre] fascisti erano stati invitati da questi di provocare [sic], ma a tale invito si erano ribellati ed estratte le rivoltelle [...] avevano sparato vari colpi». Poche ore dopo «il Segretario del

Fascio di Combattimento di Strada in Chianti era stato ricoverato nel locale Ospedale», dove era morto il 1° settembre per ferite da arma da fuoco (e da taglio), dopo aver riconosciuto alcuni dei suoi aggressori. Uno degli assassini si rivela essere un militare di leva, mentre nella rissa con coltelli, seguita alla sparatoria, sono coinvolti anche dei carabinieri. Anche in questo caso la ricostruzione dell'accaduto disegna il contesto in cui matura il fatto.

È ben vero che gli imputati - sentenza la Cassazione - [...] passarono dinanzi alla casa di [una delle vittime]; ma è altresì vero che vi passarono silenziosi e senza cantare alcuna canzone sovversiva o tale da offendere il sentimento fascista: è facile comprendere che la prima dichiarazione emessa [dai fascisti] fu artificialmente fatta all'unico scopo di dare una spiegazione al fatto che a detta di loro e degli altri imputati si sarebbe verificato e del quale sarebbero stati passivi. Attesochè tenute presenti l'indole della causa a delinquere consistente nel feroce odio di setta [...] [e] le minacce di morte [...] possono valere come a fare con alquanta precisione ritenere che la strage [...] fosse stata decisa prima ancora del 29 agosto e che quindi nel caso ricorra la qualifica della premeditazione⁵⁵.

Nel dicembre 1922 la Corte di Assise non accetta il ricorso e ordina l'esecuzione della sentenza che condanna gli imputati a 9 anni di carcere; sentenza però impugnata in Cassazione nel 1923, in seguito al varo dell'ennesima amnistia.

4.3. *Il ruolo dei difensori*

Ai processi celebrati prima della marcia su Roma (o in contemporanea ad essa) per fatti antecedenti alla presa del potere da parte dei fascisti, appartiene il dibattimento celebrato all'inizio del 1922 per il reato di «omicidio qualificato mancato» e in cui gli imputati comunisti vengono patrocinati da due avvocati, che seguono differenti linee difensive: Mario Paggi e il deputato socialista Ferdinando Targetti⁵⁶. Targetti e Paggi sono due nomi ricorrenti e di spicco nell'universo dei processi di quegli anni⁵⁷. Targetti richiama con la sua presenza l'attenzione sia dei media locali che nazionali⁵⁸. Comproprietario del lanificio Targetti e Tuzzi di Prato⁵⁹, nel 1906 è descritto dalla prefettura come «individuo di carattere vanitoso e dominato dall'ambizione e [che] più per smania di popolarità, anziché per convinzione, si sarebbe ascritto al partito socialista»⁶⁰. Il 28 novembre 1909 alle elezioni amministrative viene eletto a Firenze ed è consigliere comunale di minoranza e nel giugno del 1914 diventa sindaco di Prato. Il 23 marzo 1925, una nota della polizia lo elenca fra i presidenti del convegno nazionale del Partito Socialista Unitario, mentre nel dicembre di quello stesso anno lavora a Milano presso l'avvocato Enrico Gonzales (uno dei più noti avvocati socialisti del tempo)⁶¹. È altresì Targetti che rappresenta in tribunale i figli (costituitisi parte civile) di Matteotti⁶² e che scrive a Filippo Turati in esilio per segnalargli la impossibilità

dei 'rimasti' a muoversi e a comunicare tra loro⁶³. Segnalato ancora nel 1937 («Le sue maggiori critiche sarebbero rivolte alla politica di amicizia con la Germania e al nostro atteggiamento nel conflitto spagnolo») ⁶⁴, Targetti sarebbe poi diventato vicepresidente dell'Assemblea Costituente⁶⁵.

Se la linea difensiva di un così eminente avvocato-deputato come Targetti, sostenuta anche da una significativa esposizione mediatica, porta alla condanna a quattordici anni dell'imputato, quella di Mario Paggi incontra invece maggior fortuna, giocata com'è sulla sua lontananza politica dalle idee del suo assistito. Mario Paggi, già interventista, combattente e giornalista di «Rinnovamento sociale», si iscrive ufficialmente al P.N.F. solo nel 1932, dopo essersi reso famoso nel decennio precedente come difensore *pro bono* di giovani fascisti implicati in ogni genere di reati politici. Sarà poi internato vicino a L'Aquila, a seguito delle leggi razziali⁶⁶.

Nel corso del processo del 1922, Paggi cerca di dimostrare innanzitutto l'«apoliticità» del suo assistito («ex-combattente, padre di famiglia»), il quale «poteva sembrare strano che avesse partecipato ad un fatto [avvenuto a Campi Bisenzio] che indubbiamente aveva movente politico». La sua strategia consiste nel mettere in gioco la sua reputazione di ex-combattente, dichiarando pubblicamente che «il difensore, le cui idealità sono antitetice a quelle erroneamente attribuite all'imputato [...], si onora e ritiene come massimo vanto della sua vita di aver voluta, combattuta e sofferta la grande guerra italiana» al fine di presentare il suo assistito come un soggetto fuorviato dal contesto iper-politicizzato e violento di quegli anni:

Il nostro tormentoso periodo post-bellico dovrebbe averci cacciato nella barbarie, poiché purtroppo non infrequenti sono stati gli eccidi e gli episodi di sangue per passione e movente politico [...]. Noi esaminiamo il caso specifico, riportandoci alla mentalità dei contadini ignoranti [...], i quali, per predicazioni bugiarde di demagoghi, ebbero un concetto falso e bugiardo del fascismo italiano. I fascisti furono raffigurati [...] pronti ad ogni strage e saccheggio; furono detti capaci di ogni delitto e di ogni infamia⁶⁷.

Alla luce del nuovo clima politico si spiega l'assoluzione, avvenuta il 24 novembre 1922, degli imputati per il fatto accaduto il 4 maggio 1921 a Prato nel corso del quale è ferito dal «giovane fascista» Galli il «vecchio comunista» Guido Conti (rubricato come «omicidio mancato»). Il 25 luglio 1922 la Sezione d'Accusa della Corte di Appello si 'sbilancia' tentando una prima interpretazione dei fatti: «innanzi tutto è da osservarsi che per le stesse contraddizioni degli imputati si ritrae la convinzione che non già casualmente essi capitassero nel caffè, ove si riuniscono quasi esclusivamente sovversivi, ma allo scopo di farvi una spedizione provocatrice»⁶⁸. Il 24 novembre 1922 (circa un mese dopo la marcia su Roma) il Pubblico Ministero della Corte di Assise conclude, dietro pressante invito del Presidente, richiedendo l'assoluzione dei tre imputati e la loro scarcerazione.

5. *L'insurrezione del Bandino: avvocati celebri (inutilmente) alla ribalta*

I reati più gravi contestati agli imputati durante il processo per la cosiddetta «insurrezione del Bandino» avvenuta il 1° marzo 1921 sono quelli di omicidio premeditato e di insurrezione⁶⁹. L'episodio si colloca in quella ininterrotta serie di scontri fra fascisti e socialisti (che comprende l'uccisione di Spartaco Lavagnini e la distruzione del giornale «La Difesa») che hanno luogo fra il 27 febbraio e il 3 marzo. Nel processo che ne scaturisce si impegnano gli avvocati più disparati, famosi e controversi presenti a Firenze e provincia.

Il processo deve il suo impianto a una nota del 15 marzo 1921, in cui la Compagnia dei Carabinieri riporta gli arresti del sindaco di Bagno a Ripoli Giovanni Frizzi, del bracciante diciannovenne Gino Secci e di altre ventotto persone che

[...] in correttezza tra di loro, [avrebbero] commesso atti tendenti a fare sorgere in armi gli abitanti di Bagno a Ripoli contro i poteri dello Stato promuovendo e dirigendo la insurrezione con costruire barricate e usare violenza contro la forza pubblica mediante colluttazioni e conflitti con uso di armi da fuoco e bombe. [Questi stessi] sono altresì imputati di omicidio in persona del Maresciallo dei Carabinieri Reali Biancardi Siro e di mancato omicidio in persona di un carabiniere e di due guardie di finanza.

Tra i mandati di cattura per quell'episodio spicca quello per Frizzi. Già segnalato dalla Pubblica Sicurezza nel 1915, rimane per molto tempo sotto la sorveglianza della polizia se ancora nel 1931 il regime si occupa di lui, annotando nel Casellario Politico Centrale che «non ha dato prova di sincero ravvedimento», pur avendo un figlio iscritto al PNF⁷⁰.

Durante questo processo gli avvocati giocano un ruolo fondamentale presso l'opinione pubblica (forse meno nel dibattito). E in questo caso, ancora più che in altri, risulta chiaro quanto sia in buona misura l'esposizione mediatica a dettare la logica che tiene insieme lo svolgersi del processo⁷¹. L'avvocato di Frizzi è Luigi Frontini. Iscrittosi negli anni giovanili al partito repubblicano e trasferitosi a Cesena nel 1908, Frontini dirige il periodico repubblicano «Il Popolo» e diventa segretario della locale associazione repubblicana, lasciata per iscriversi poi al PSI. Eletto nel 1914 consigliere del Comune di Firenze e consigliere provinciale, nel 1919 diventa deputato, per tornare ad essere consigliere provinciale e presidente dell'assemblea nel 1920⁷²; ruolo che ricopre fino al 1922⁷³. La stampa si mostra ovviamente molto interessata ad ogni sua mossa politica e professionale⁷⁴ ed è proprio dalle cronache giornalistiche che si apprende un episodio che racconta il clima in cui si tengono le udienze. Il 30 settembre 1922, «La Nazione» riporta infatti che dopo un non meglio precisato 'incidente' occorsogli, il fascista che tale incidente aveva provocato era stato arrestato e poi ri-

messo in libertà senza che venisse sporta alcuna denuncia⁷⁵. L'episodio (in realtà avvenuto sei mesi prima, all'inizio del processo) mette in luce una polemica tra i dirigenti del Fascio, l'Ordine e il sindacato apolitico degli avvocati, che ha buon gioco nell'accusare gli avvocati fascisti di completa sottomissione alla politica del partito insediato da alcuni mesi al governo⁷⁶.

Altri avvocati difensori particolarmente noti si occupano del caso: Gino Meschiari⁷⁷ e Carlo Corsi⁷⁸. Anche Tabaldo Mingressi e l'onorevole Gaetano Pacchi⁷⁹ si misurano con questo clamoroso caso di cronaca e politica.

La presenza di avvocati celebri non ottiene risultati significativi: il 'processo del Bandino' in Corte d'Assise arriva dopo la decisione della Sezione di Accusa che impone che il sindaco debba essere scarcerato insieme ad altri imputati, ma ammonisce:

Atteso che sia purtroppo notorio che il partito sovversivo specialmente dell'anno decorso 1921 aveva manifestato in modo non dubbio il proposito di abbattere violentemente l'attuale ordinamento economico e politico dello Stato e a questo quasi contemporaneamente in diverse località anche nella regione toscana, la quale un tempo era con ragione celebrata per mitezza degli animi, per la sana educazione civile, per il vero disinteressato patriottismo, e per la mirevole buon senso [sic] dei suoi abitanti, vennero compiuti gravissimi fatti di indiscutibile carattere insurrezionale dietro l'eccitamento dei soliti mestatori che per i loro fini inconfessabili profittano della ignoranza e della impulsività delle masse [...].

Né si dica che questi fatti furono posti in essere per tema di una cosiddetta spedizione punitiva da parte dei fascisti perché questo timore, dato che ci fosse stata qualche ragione di averlo, avrebbe potuto spiegare la creazione di barricate; ma non l'attentato alla vita dei pochi agenti della Forza Pubblica! Di non altro colpevole che di avere con lodevole abnegazione cercato di compiere il loro dovere [...]. E pertanto non può non riconoscersi ricorrere nella specie la figura giuridica del delitto di insurrezione armata contro i poteri dello stato.

La Corte di Assise, che inizia i suoi lavori nel gennaio del 1923 e li conclude già il 16 febbraio 1923, questa volta, non riconosce nel clima politico un'attenuante e condanna dieci degli imputati a pene consistenti (che variano tra i cinque ed i venti anni).

Per dare l'idea del clima in cui l'Assise inizia a lavorare, basti ricordare la 'copertura mediatica' accordata ad un processo che è avvenuto in quegli stessi giorni (a prima vista 'minore'), cioè quello per l'aggressione in via de' Bardi ai danni di un ufficiale austriaco. Processo, questo, nel quale sono imputati dei fascisti difesi, ancora una volta, da Meschiari e da Rosadi⁸⁰. Durante l'udienza decisiva anche il P.M. Ciruzzi si dichiara favorevole all'estinzione dell'azione penale, pur riconoscendo però – e non è poca cosa – che «un imputato insieme all'indiscutibile fine personale ha agito forse (!) anche per un fine nazionale, sul

primo innestato». Alla lettura della sentenza di assoluzione gli imputati balzano in piedi urlando: «Viva l'onorevole Mussolini! Viva l'Italia»⁸¹.

Nel maggio del 1923, Frontini, che ricorre in Cassazione per uno dei suoi assistiti, cerca di ripercorrere l'argomentazione, che già aveva fatto scarcerare Signorini⁸²: «Fu domandato ai giurati se sussistesse il fatto che in Bandino taluno avesse posto in essere atti diretti a far sorgere in armi "gli abitanti del Comune" contro i Poteri dello Stato. Ora è evidente che gli atti, di cui all'art. 120, debbono essere diretti a far sorgere in armi non gli abitanti di un Comune del Regno ma, come è precisato nel testo dell'articolo, "gli abitanti del Regno"»⁸³, ma l'interpretazione questa volta non fa breccia presso i giudici.

6. Il 'peso' delle amnistie

Dall'Unità in poi l'area del 'perdono generale' ha rappresentato nei fatti «l'ultimo asilo dove si è trincerato il potere arbitrario»⁸⁴: non fanno eccezione le amnistie varate dal fascismo⁸⁵.

Il ricorso alla clemenza costituisce l'intervento normativo che più risente delle vicende politiche e degli orientamenti del governo, dal momento che l'emanazione dei decreti di amnistia consente una attuazione rapida delle direttive di politica criminale perseguita dall'esecutivo.

La prima delle amnistie 'fasciste', varata con il regio decreto n. 1641 del 22 dicembre 1922, è tanto più rilevante in quanto è successiva a un periodo durante il quale la nozione di reato politico accolta nelle amnistie poteva definirsi 'ampia': essa non copre tutti i reati contro la sicurezza dello Stato, ma comprende anche alcuni crimini comuni che si caratterizzavano per la peculiarità dello scopo («fine nazionale»). Pertanto sono amnistiati come «delitti politici» anche i reati commessi a mezzo stampa e molti reati militari (fra i quali la diserzione e la renitenza alla leva)⁸⁶ e «remote condotte delittuose»⁸⁷. Ovviamente, il carattere discriminatorio del provvedimento risiede nella selettività politico-ideologica del criterio del «fine nazionale», che ha lo scopo di 'sanare' i problemi e le conseguenze connessi all'illegalismo squadrista⁸⁸, delegittimando i reati di matrice anarchica e socialista, anche se originati da scontri con i fascisti⁸⁹; per i reati commessi durante gli scontri fra le squadre d'azione fasciste e arditi del popolo, l'intervento delle prime è considerato reazione legittima ai tentativi insurrezionali del bolscevismo di fronte alla cronica debolezza del governo⁹⁰. Nell'applicazione dell'amnistia si estendono i poteri discrezionali del giudice. Va peraltro rilevato che la disparità di trattamento era imposta dallo stesso art. 2 del decreto n. 1641, che consente la concessione dell'amnistia anche a reati commessi per rivendicazioni economico-sociali⁹¹.

Rafforzate le basi del regime e sanate le illegalità delle squadre d'azione, con il decreto n. 2278 del 31 ottobre 1923 il fascismo dimostra di aver acquisito

una forza tale da permettersi di amnistiare anche i reati commessi dagli avversari politici, con l'intento di completare l'opera di pacificazione lasciata a metà dal provvedimento dell'anno precedente. L'amnistia viene, infatti, concessa «per tutti i reati comunque determinati da movente politico o commessi in occasione di movimenti politici ovvero in agitazioni, competizioni, tumulti o conflitti dovuti a cause economico-sociali»⁹². Questo programma di pacificazione politica si completa con l'amnistia varata con il Regio decreto 31 luglio 1925, n. 1277, che comprende i reati determinati da movente politico o «comunque che abbiano connessione con fini politici». Il movente politico non più legato ai fini istituzionali dell'ordinamento giuridico si identifica con generici interessi di partito o, ancora più ampiamente, con gli interessi della collettività. Il ricorso, anche questa volta, all'elemento intenzionale consente un'applicazione molto estesa dei benefici, tale da garantire l'impunità ai reati generati dall'aspra conflittualità che ha preceduto e accompagnato la stabilizzazione del regime⁹³.

7. I processi dopo le amnistie: due casi di coinvolgimento di popolari ed anarchici

Quattro mesi dopo il varo della prima amnistia, il 10 marzo 1923, il P.M. richiede l'assoluzione di un imputato per «non esistere il fatto»: l'imputato è il vigile urbano Giovanni Dendi e la Corte accoglie la richiesta. Quello di Dendi si prospetta come un processo piuttosto anomalo a causa dell'appartenenza dell'imputato al Partito Popolare (partito ancora – anche se per poco – presente nel governo Mussolini) «in cui – così si afferma durante il processo – ha un'azione accentuata»⁹⁴. Il vigile urbano è accusato di avere sparato all'industriale fiorentino ed ispettore dei Fasci Ugo Petrioli e a Gino Innocenti dopo un diverbio con Petrioli, al quale il Dendi era stato segnalato come «uno che dava noia ai fascisti». L'imputato era stato aggredito da ignoti, che lo avevano preso a bastonate. Dendi si era già fatto notare per avere preso le parti di un calzolaio socialista che, quello stesso giorno, era stato malmenato da alcuni fascisti. L'avvocato Aldo Cosci, che difende Dendi (insieme all'on. Rosadi), scrive un promemoria per il Presidente della Corte di Assise, chiedendo di ammettere come testimoni persone che sostanzialmente avrebbero potuto «deporre [...] sul patriottismo, dimostrato anche quale combattente» del suo assistito. Il colpo di scena viene messo in atto quando i due eminenti avvocati riescono a far deporre Spartaco Baldini, «il quale [dichiara] di aver fatta, quale Presidente del Circolo Fascista di S. Niccolò, una inchiesta sui fatti addebitati al Dendi e di averne esclusa ogni responsabilità, affermando essere il Dendi stesso combattente ed Italiano di purissima fede».

Un altro processo anomalo si conclude sei mesi più tardi, gettando, ancora una volta, una luce opaca sui fatti del biennio. La vicenda giudicata prende

avvio il 21 aprile 1921 con un rinvenimento di esplosivi che appare strano fin dall'inizio, quando

[...] il Comandante la Stazione di Greve, Maresciallo Deleuchi Giovanni [...], ebbe a ricevere a mezzo di due fascisti che aveva tratti in arresto per misure di P.S., siccome sospetti di vagabondaggio, notizie preziose circa la esistenza di armi, munizioni ed esplosivi in località varie della propria giurisdizione e di quella di San Giovanni Valdarno⁹⁵.

Tali notizie «egli poté ottenere fossero confermate o meglio precisate» dall'anarchico Renato Melani, che si trovava in stato di arresto nella caserma di Greve, perché implicato nei moti del 23 marzo. I due fascisti a quanto risulta, erano ricorsi al «trucco di farsi passare per vagabondi sovversivi, al fine di potersi mettere in contatto col detenuto Melani sul quale avevano motivo di sospetto».

L'evento non passa inosservato sulla stampa. A distanza di un mese, trasferendo sul piano dei reati politici le modalità di 'spettacolarizzazione mediatica' riservata ai crimini comuni dalla fine dell'Ottocento, «La Nazione» titola a caratteri cubitali: «Sensazionale scoperta di una organizzazione anarchica»⁹⁶. Il sottotitolo strilla: «L'audace e romanzesco stratagemma di due fascisti. La prova del complotto. Arresti e confronti drammatici. Le fila di un piano diabolico. Colpi di scena alle viste»⁹⁷. Di fatto, a detta dell'accusa, gli imputati avrebbero tentato di «far sorgere in armi i cittadini contro i poteri dello Stato».

Due anni dopo la Corte di Assise (3 agosto 1923) dichiara colpevole solo uno dei due imputati e soltanto per la detenzione di materiale esplosivo⁹⁸, condannandolo ad una pena lieve per effetto «degli ultimi 3 indulti concessi». Mentre la Corte di Cassazione di Roma il 2 agosto 1923 si pronuncia sul ricorso dell'altro accusato, ritenendolo pentito e quindi non ulteriormente punibile.

7.1. *'Apologia di reato': pensare è reato?*

Una menzione a parte meritano i reati di opinione giudicati fra le due amnistie. Uno dei casi più clamorosi vede coinvolto Ferdinando Garosi di «professione insegnante», eletto per il PSI (e poi aderente al PCdI) al Parlamento dal 1915 al 1922⁹⁹. Il 10 ottobre 1921, il questore sottopone agli organi giudiziari una copia del periodico settimanale «L'Azione Comunista»¹⁰⁰, edito a Firenze l'8 ottobre, segnalando un articolo in cui si può leggere: «La caserma sostituirà il luogo del lavoro e la morte prenderà il posto della produzione. Noi non vi diciamo: RIFIUTATE LA VIOLENZA! Combattete [...] per la Rivoluzione». Essendo Garosi un deputato, si richiede alla Camera l'autorizzazione a procedere in giudizio¹⁰¹. Il giudice, con una sentenza emessa il 26 gennaio 1923, dichiara inapplicabile a Garosi l'amnistia del 1922. Anche l'amnistia concessa nel 1923

viene giudicata inapplicabile al caso del deputato, che fa ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Assise di Firenze, emessa in data 18 ottobre 1924, con la quale era stato «condannato a [...] anni 3 e a una multa di £ 3850 per i delitti di incitamento alla rivolta e apologia di reato a mezzo stampa»¹⁰² e a seguito della quale è stato spiccato anche un mandato di cattura. Dalla nota della Sezione di Accusa (emessa il 12 giugno 1924) si evince che il deputato è ritenuto responsabile anche per altri articoli del giornale in cui, fra le altre cose, «si esaltano i disordini avvenuti ad opera dei comunisti (nei primi mesi del marzo 1922) nei quartieri di S. Frediano e S. Croce e a Scandicci, ove si ebbero rivolte con armi e barricate, che dettero luogo a procedimenti penali per delitti di insurrezione contro i poteri dello Stato»¹⁰³, mettendo così in strettissima relazione gli articoli con i tentativi insurrezionali.

Negli stessi anni l'apologia di reato trova difficilmente 'approdi' diversi nelle sentenze di altri processi. Uno dei pochi procedimenti conclusosi diversamente è quello di Faliero Moretti, incarcerato nel 1920 per aver inneggiato alla morte di un commissario e al quale viene sequestrato del materiale di propaganda contro i Savoia. Dapprima difeso da Frontini, è amnistiato dalla Corte di Assise di Firenze, il 6 novembre 1923, perché già entrato in manicomio criminale¹⁰⁴.

Sempre nel 1920, Ugo Cardoso, che ha commentato per strada l'esplosione della polveriera di San Gervasio in seguito ad un attentato, è denunciato da «gente di passaggio» e giudicato il 21 ottobre di quello stesso anno¹⁰⁵. Facchino, «ascritto al partito anarchico individualista», ancora nel 1923 è ritenuto non amnistiabile.

Valutato in maniera opposta è il caso di Luigi Megli («nullatenente. Già condannato altre volte. Sposato con due figli»), che il 22 febbraio 1920 durante un corteo socialista (diventato in qualche descrizione di polizia di «socialisti ed anarchici») tenutosi a Borgo San Lorenzo avrebbe asserito che «La proprietà è un furto. Chi possiede è un ladro». Megli avrebbe anche portato un cartello con le stesse parole. Dalla sentenza della sezione di accusa della Corte di Appello, che lo manda in tribunale, si evince che

[...] il Megli [...] aveva intenzione non già di eccitare l'odio tra classi sociali ma sibbene volgarizzare codesta massima da lui letta in un libro di un francese [...]. Viene offeso il diritto di proprietà [...] Però ad aversi tale incitamento è necessario che consti essere stato l'incitamento stesso fatto in modo pericoloso per la tranquillità pubblica¹⁰⁶.

Più articolato il caso di Domenico Vanni (e altri), le cui peripezie fra una Corte e l'altra, a cavallo delle varie amnistie, possono squarciare il velo sull'andamento dei vari gradi di giudizio. Vanni è accusato di «offesa alla bandiera» per un fatto accaduto il 1° marzo 1921, giornata nella quale molti a Firenze avevano

pensato – o sperato – si fosse vicini ad una rivoluzione. Il 22 gennaio 1923, nel rigettare la possibilità dell'appello in Cassazione, la Corte di Appello di Firenze scrive che gli imputati sono accusati «del delitto di offesa alla bandiera dello Stato e di violenza privata [...] per aver in correità tra loro [...] tolto da una finestra della fabbrica di ceramica alla quale era stata esposta, e distrutta la bandiera dello Stato rompendone l'asta e lacerandone il drappo». Il difensore degli imputati chiede che il reato si ritenga estinto per amnistia; richiesta evidentemente non accolta visto che Vanni viene condannato a 18 mesi e gli altri imputati ad un anno. Il 2 dicembre 1924 la Corte d'Assise di Firenze ricostruisce i fatti, ma questa volta, con il regime sulla via del consolidamento, essa ritiene che «nessun dubbio può sorgere [sulla distruzione della bandiera] fatta per disprezzo, ne sono prova completa ed esauriente i precedenti politici degli imputati»¹⁰⁷, ma che questi sono comunque ormai amnistiabili.

A coronamento del clima venutosi a creare, il 3 ottobre 1925, dopo un anno di violente campagne di stampa da parte di «Battaglie fasciste» diretto da Odoardo Cagli, che prende di mira vari avvocati massoni vicini al «Non mollare!», all'uscita dall'aula dove si processa Gaetano Salvemini e il suo giornale (uscito tra il gennaio e l'ottobre del 1925 e che, fra le altre cose, addita Mussolini come mandante dell'omicidio di Giacomo Matteotti), sono bastonati i difensori dell'imputato: Giuseppe Marchetti (che muore in seguito alle percosse) e Targetti¹⁰⁸.

7.2. *L'amnistia funziona (se la vittima non è un fascista)*

Il peso delle amnistie è rilevante anche per coloro i quali non sono in grado (per una tempistica sfortunata) di fruirne fin dalla loro emanazione. Infatti, è il 16 novembre 1922 quando alcuni comunisti pratesi vengono ritenuti colpevoli di mancato omicidio nei confronti di un maresciallo della Guardia di Finanza, che avrebbe cercato di proteggere «Daddi Guglielmo, vecchio sessantaduenne avverso ai comunisti [che] si compiaceva di fare in versi la critica degli atti del comune». Anche il 20 febbraio 1921, «fu inteso declamare i suoi versi [e fu visto] con due altre persone che, si sparse la voce, fossero fascisti e che invece erano pacifici cittadini»¹⁰⁹; scintilla che fa scattare la «rappresaglia comunista». A distanza di venti anni, il 28 giugno 1943, quando la Corte d'Appello di Firenze, sez. II penale, emette l'ultima e definitiva sentenza, questa si richiama ancora una volta alla sequenza di amnistie emanate dal fascismo¹¹⁰.

Due ferrovieri fascisti accusati di violenza pubblica durante uno sciopero usufruiscono, fra i tanti, dell'amnistia del 1923, grazie alla quale il loro procedimento si ferma prima di arrivare ad una conclusione¹¹¹, mentre determina per molti anni il clima politico di Firenze, esempio di mancata applicazione delle amnistie, la rivolta di Varlungo del 28 febbraio 1921¹¹², durante la 'settimana nera' di 'guerra

civile' di Firenze, nella quale si consuma l'omicidio del brigadiere (guardia regia) Loi (o Loy)¹¹³. L'omicidio sarà a lungo sfruttato, insieme a quello di Giovanni Berta, dai giornali per spiegare e descrivere l'efferatezza di comunisti, anarchici ed, in genere, di tutti i 'sovversivi'¹¹⁴. È dalla relazione del Commissariato di P.S. di S. Croce datato 10 marzo 1921 che parte l'inchiesta (e poi il processo) sui reati perpetrati durante il moto: alcuni degli arrestati, definiti «comunisti», avevano costruito una barricata vicino alla loro casa, durante lo svolgimento dello sciopero generale collegato alle bombe e alla morte di Lavagnini. Fra questi l'imputata Maria Fantechi, che nomina quale suo avvocato Frontini dando (come negli altri casi) un rilievo mediatico al processo, già di per sé clamoroso, agli atti del quale non mancano di essere acclusi due numeri dell'«Umanità Nova»¹¹⁵. A rendere tutto più interessante è il sospetto che Aratari avrebbe provveduto gli 'insorti' di armi. Aratari - già condannato per il duplice omicidio del giorno precedente alla rivolta - è un personaggio che compare quasi in maniera 'leggendaria' nei processi fiorentini con maggiore risonanza pubblica¹¹⁶.

Di segno opposto è il processo ad Adelmo Giuseppe Bini che il 16 aprile del 1924 presenta una richiesta al Tribunale di Firenze di essere autorizzato a fregiarsi del distintivo «di ferita fascista, istituito per la M.S.V.N.»; richiesta che finisce negli incartamenti di uno dei più controversi processi tenutisi dopo gli scontri fra fascisti e comunisti fiorentini. La 'fortuna' fascista di Bini inizia quando la Legione Territoriale dei Carabinieri di San Piero a Sieve, il 29 agosto 1922, riferisce che «[due comunisti avrebbero] imbrandita [sic] un'arma da punta di taglio ciascuno mettendosi a colpire all'impazzata» e ferendo un amico del Bini al culmine di un episodio in cui tutta la famiglia degli aggressori (compresa la madre) avrebbe oltraggiato i due in quanto fascisti. Dalla relazione del Procuratore Generale, stesa il 22 novembre, si riesce a ricostruire lo scenario nel quale si sarebbero svolti i fatti: la vittima non sarebbe stata «colta di sorpresa» visto che era venuta alle mani almeno tre volte con i comunisti della zona. Il processo subisce una svolta quando muore in carcere - ufficialmente per tubercolosi - uno degli aggressori: il decesso appare una 'provvidenziale' conclusione per tutti (imputati e 'vittime') visto che la sentenza della corte di Assise del 16 ottobre del 1923 registra la richiesta di assoluzione del P.M., e che questa viene accolta dai giurati che assolvono sia il fratello del deceduto, sia la madre¹¹⁷.

7.3. *Omicidi di e fra fascisti*

La Corte di Cassazione di Roma il 25 settembre 1923, registrando le difficoltà legate alla nuova fase politica, ordina di spostare da Firenze uno dei processi in corso, riconoscendo che essendo l'imputato di omicidio volontario Onorato Damen¹¹⁸, questi si trova ad essere troppo esposto politicamente nel territorio fiorentino in quanto

Segretario della Camera del Lavoro di Pistoia e nelle ultime elezioni candidato politico del Partito Comunista nel Collegio di Firenze [...]. Per indole del processo avente causa da un conflitto con fascisti in una località prossima a Firenze (Poggio a Caiano), sussistono motivi di pubblica sicurezza e anche di legittimo sospetto per rimettere il giudizio ad altra Corte in città più distante e quindi in ambiente più calmo e più sereno [...] essendo evidente che a Firenze un simile processo si svolgerebbe probabilmente in mezzo a difficoltà, non confacenti né col prestigio della Giustizia, né colle garanzie di difesa dell'imputato¹¹⁹.

Diversamente accade (benché si tenti lo stesso iter) per i venti imputati di «omicidio qualificato mancato» nell'ambito di un episodio svoltosi a S. Piero a Ponti il 26 dicembre 1921¹²⁰. La Sezione d'Accusa il 7 ottobre 1922 formula la sua sentenza e scrive:

La sera del 26 dicembre 1921, Pugi Dionisio, che simpatizza per il fascio di combattimento senza peraltro esservi iscritto, [...] incontrò [...] tre individui. Costoro gli intimarono di fermarsi dicendogli 'ferma fascista' [...] quegli individui lo apostrofarono con gli epiteti contumeliosi di 'lazzarone, muso sudicio', soggiungendo che di lui, se fosse stato fascista, avrebbero fatto salsiccia.

Pugi chiama altri fascisti, provocando una rissa durante la quale tal Chiani viene accoltellato. Di fatto, un fascista armato di rivoltella consegna ai carabinieri uno degli aggressori e all'uscita dalla caserma dei carabinieri segue una scararmuccia che coinvolge tutta una via (e forse di più) di Campi Bisenzio. Ancora una volta Frontini difende gli imputati in giudizio. La sentenza apparentemente 'molto tecnica e poco politica' della Corte d'Assise, emessa il 22 dicembre 1923, condanna gli imputati principali a pene piuttosto severe. Ma Frontini ricorre in Cassazione per i due maggiori condannati (solo per i danni legati al quasi linciaggio avvenuto) e vince.

È l'8 febbraio 1923 quando il Commissario della Questura di Firenze invia al Giudice Istruttore una nota nella quale si riferisce che «alle ore 15 di oggi in seguito a un conflitto avvenuto a Signa per ragioni non ancora precisate, che si attribuiscono a dissensi politici», sono rimasti uccisi l'ingegnere Pirro Nenciolini e Torquato Paoletti, aderenti al P.N.F, «nonché feriti sempre con arma da fuoco i fascisti Parretti Alberto e Paoletti Bruno». Ci sono nel dossier almeno due lettere anonime che indicano «un complotto tenuto fra i vari maggiorenti fascisti» quale causa dell'esecuzione. Il 23 febbraio 1923 il giudice istruttore appura come Nenciolini «avesse in mente di servirsi del suo giornale "La Bombarda" per fare una campagna contro Parretti al quale avrebbe attribuito il fatto di aver asportati due motori dall'Officina di Michelagnoli Giuseppe». Alcuni avvocati si rifiutano di difendere Parretti, mentre la testimonianza di Tito Bellini, rilasciata il 23 marzo 1923, attesta che Nenciolini, come richiesto da alcuni aderenti alla sezione del fascio «delle Signe», avrebbe accettato di farsi candidare alla carica «di

Segretario Politico perché dopo le reggenze [...] dei sigg. Popolo e Nannicini il nostro Fascio non aveva più voce per farsi rispettare per l'apatia nella quale era caduto»,¹²¹ scatenando la ritorsione dei suoi avversari.

8. L'introduzione dei Tribunali speciali

Se si volesse fissare il momento iniziale di strutturazione di un apparato giuridico-penale del regime fascista, non v'è dubbio che l'anno 1926, con i provvedimenti a difesa dello Stato, fornisce il primo nucleo di regole e di principi tra loro interconnessi e funzionali al perseguimento di un organico programma di annientamento degli avversari politici. Si tratta, è vero, di un settore di intervento limitato, ma significativo nel conformare la disciplina penale alla mutata visione dei rapporti fra Stato e cittadini¹²².

Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato è posto al vertice della piramide repressiva costruita dal regime fascista. A istituirlo è la legge n. 2008 («Provvedimenti per la difesa dello Stato») discussa dal Consiglio dei Ministri il 5 novembre 1926 e entrata in vigore il 25 dello stesso mese.

La stessa legge prevede la pena di morte – abrogata dal codice Zanardelli del 1889 – per chi abbia attentato contro la vita dei regnanti o del capo del governo, cospirato contro l'indipendenza e l'unità nazionale o svelato segreti militari. Altri reati vengono puniti con la pena capitale: strage, scatenamento della guerra civile e insurrezione contro i poteri dello Stato. Pene detentive da uno a trenta anni sono previste per le attività politiche antifasciste, tra le quali la ricostruzione di organismi politici contrari al regime e la propaganda «dannosa per il credito e il prestigio dello stato»¹²³.

In una sentenza del 4 giugno 1927 la Corte di Appello di Firenze afferma che per il delitto di vilipendio del capo del governo non è necessario che «si pronuncino parole e si facciano atti costituenti una ingiuria nel senso comune di offesa al decoro, all'onore, alla reputazione al Primo Ministro, ma bastano atti o parole anche di più lieve offesa»¹²⁴. Così il 17 novembre dello stesso anno la stessa Corte conferma che

[...] a configurare il reato di offesa al Primo ministro non occorre la comunicazione con più persone né la pubblicità la quale potrà solo accrescere l'intensità obbiettiva del reato: è sufficiente che l'azione offensiva al Primo Ministro abbia avuto estrinsecazione e che sia stata raccolta da chi ne resta doveroso denunciante all'autorità, in quanto il dolo risulti palese dallo stesso pensiero significato dalle espressioni adoperate¹²⁵.

9. Conclusioni

Durante gli anni Venti la giurisprudenza penale fornisce degli indizi rilevanti circa il grado di ossequio dei giudici al volere dell'esecutivo¹²⁶; indizi che poi sono più evidenti con l'avvento al potere di Mussolini.

Il carattere paradigmatico del caso fiorentino appare soprattutto nella recrudescenza delle pene per il reato di opinione, che si dilatano talmente da meritare sentenze severe. I colpevoli di tale reato, se non sono ritenuti palesemente inabili a misurare il loro pensiero e le loro parole o scritti, si trovano davanti due scelte: o scontare più anni di prigione rispetto ad un condannato, ad esempio, per tentato omicidio o entrare in manicomio criminale. Sono esclusi da questo rigore soltanto coloro i quali hanno commesso reati di questo tipo un'unica volta durante i bienni rosso e nero, ma che non rappresentano (per i più vari motivi) nessuna preoccupazione circa la reiterazione del reato all'inizio dell'era fascista³.

Per quel che riguarda il caso fiorentino, l'analisi condotta conferma l'influenza (tranne casi eccezionali) degli avvenimenti collegati alla marcia su Roma nel cambiamento delle tesi accusatorie dei singoli processi, mentre suggerisce di sfumare le discrepanze fra il centro (Cassazione) e la periferia alla luce della più alta tensione quotidiana fra clima politico e opinione pubblica. Di conseguenza, l'intervento di avvocati celebri (a maggior ragione se esposti politicamente) è avvertito come una pressione indebita sulle giurie e diventa via via sempre meno gradito, fino a diventare controproducente per gli assistiti.

La risposta alla tensione del clima politico e ai timori della pubblica opinione è fornita dalle amnistie. Dall'osservatorio delle aule di tribunale fiorentine esce confermata la tesi secondo cui, alla vigilia delle elezioni del 1924, la classe dirigente prefascista è già «ridotta a una condizione subalterna, se non semplicemente decorativa»¹²⁷. Non a caso, nel luglio del 1923, proprio un protagonista dei processi fiorentini - il deputato-avvocato socialista Frontini - definisce quei giorni come «la notte del 4 agosto del liberalismo italiano»¹²⁸.

Note

¹ Un'indagine anche quantitativa si trova in F. Governatori, *Stato e cittadino in tribunale. Valutazioni politiche delle sentenze*, Roma-Bari, Laterza, 1970.

² Cfr. C. Baccetti, *Il popolo in Comune. Politica e amministrazione a Empoli dal 1946 al 1980*, Pisa, Pacini, 2011, pp. 10-14; P. Pezzino (a cura di), *Empoli antifascista. I fatti del 1° marzo 1921. La clandestinità e la Resistenza*, Pisa, Pacini, 2007 e Id. (a cura di), *La tradizione antifascista a Empoli. 1919-1948*, Atti del convegno (Empoli 2004), Pisa, Pacini, 2005, nonché il film di E. Marzocchini, *Empoli 1921-Film in rosso e in nero*, 1995, segnalatomi dal prof. Mario Caciagli che ringrazio.

³ C. Guarnieri, *Magistratura e potere politico nella storia d'Italia*, in R. Romanelli (a cura di), *Magistrati e potere nella storia europea*, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 248-254.

⁴ G. Neppi Modona, *La magistratura e il fascismo*, in G. Quazza (a cura di), *Fascismo e società italiana*, Torino, Einaudi, pp. 129-130.

⁵ F. Governatori, *Stato e cittadino in tribunale* cit., p. 32.

⁶ O. Abbamonte, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 108.

⁷ Cfr. A. Lyttelton, *La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929*, Roma-Bari, Laterza, 1982, p. 169 e P. Saraceno, *Il rinnovamento del personale giudiziario negli anni dell'unificazione nazionale: i presidenti di tribunale ed i procuratori del re*, in Id. (a cura di), *I magistrati italiani dall'Unità al fascismo*, Roma, Carucci, 1988 e Id., *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione. Linee di un'analisi socio-politica del personale dell'alta magistratura italiana dall'Unità al fascismo*, Roma, Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, 1979.

⁸ Cfr. A. Galasso, *La violenza politica alle origini del fascismo nel Mezzogiorno*: <http://www.sisso.it/fileadmin/user_upload/Attivita/Convegni/StorieIncorsoIV/Galasso.pdf> [08/11].

⁹ Cfr. il giudizio di una 'parte in causa': D.R. Peretti Griva, *Esperienze di un magistrato*, Torino, Einaudi, 1956, pp. 17-18.

¹⁰ Cfr. A. Avanzini, *Corte di assise*, in *Enciclopedia giuridica*, IX, Roma, Treccani, 1988 e S. Vinciguerra, *Corte di appello*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XII, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1965.

¹¹ C.F. Grosso, G. Neppi Modona, L. Violante, *Giustizia penale e poteri dello Stato*, Milano, Garzanti, 2002, pp. 87-89.

¹² O. Abbamonte, *La politica invisibile* cit., p. 83.

¹³ G. Alessi, *Le contraddizioni del processo misto*, in M. Marmo, L. Musella (a cura di), *La costruzione della verità giudiziaria*, Napoli, ClioPress, 2003, pp. 17 e 34-35. Fra i numerosi studi, cfr. F.A. Genovese, *Per una storia della Corte di Cassazione: l'Ufficio del Massimario e del Ruolo*, «Le Carte e la storia», II (2008), pp. 28-140 e A. Meniconi, *Magistrati e ordinamento giudiziario negli anni della dittatura*, in G. Melis (a cura di), *Lo Stato negli anni Trenta. Istituzioni e regimi fascisti in Europa*, Bologna, Il Mulino, 2008; M. Meccarelli, *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita: profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano, Giuffrè, 2005.

¹⁴ C. Guarnieri, *La Corte di cassazione*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 14. Legge Diritto Giustizia*, Torino, Einaudi, 1998, pp. 801-803.

¹⁵ C.F. Grosso, G. Neppi Modona, L. Violante, *Giustizia penale e poteri dello Stato* cit., p. 92. La questione delle Corti di Cassazione penali fu risolta nel tempo dal legislatore: tra il 1859 e il 1866 le funzioni furono ristrette alle quattro Corti di Torino, Firenze, Napoli e Palermo e fu istituita una Sezione di terza istanza presso il Tribunale di appello di Venezia. Cfr. G. Melis, *Le istituzioni italiane negli anni Trenta*, in Id. (a cura di), *Lo Stato negli anni Trenta* cit., p. 104.

¹⁶ C. F. Grosso, G. Neppi Modona, L. Violante, *Giustizia penale e poteri dello stato* cit., p. 92.

¹⁷ Si veda l'introduzione al fondo *Corte di Cassazione di Firenze 1866-1923* presso l'Archivio di Stato di Firenze: <<http://www.archiviodistato.firenze.it/inventari/c/corte-cassfi/intro/introduzione.html>> [12/11].

¹⁸ *Nota a sentenza Cassazione Firenze 9 aprile 1879*, «Rivista penale», VI (1879), p. 311.

¹⁹ F. Colao, *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento tra «giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale... nel senso più retto e saviamente giuridico, il che vuol dire anche nel senso più liberale»*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI (2007), pp. 697-742.

²⁰ Luigi Lucchini (1847-1929) è uno dei protagonisti della giurisprudenza italiana dalla fine del XIX secolo al 1925: giurista e magistrato, docente delle università di Padova,

Venezia, Siena e Bologna, deputato liberal-radicalo zanardelliano dal 1892, senatore del Regno dal 1908, fondatore nel 1874 e direttore della «Rivista penale», collaboratore importante nella stesura del Codice Penale del 1889, consigliere di Cassazione nel 1893 e presidente di sezione dal 1907; cfr. G. Focardi, *Luigi Lucchini*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LXVI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2006, pp. 299-306.

²¹ Fra i fautori dell'unificazione delle Corti di Cassazione già subito dopo la prima guerra mondiale vi è anche Piero Calamandrei. Cfr. G. Franchi, *La Cassazione secondo Calamandrei. Una rilettura*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», VII (1978), p. 567.

²² Persico era stato nominato senatore il 9 settembre del 1920. *Angelo Persico*, <<http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/643aea4d2800e476c12574e50043faad/cdc4eb23c18620e64125646f005e5f0e?OpenDocument>> [12/11].

²³ *Giovanni Appiani*, <<http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/7b0b352feadd918fc125701100466828/35cb6fa9ea0312e74125646f00585961?OpenDocument>> [06/11].

²⁴ *Mariano D'Amelio*, <<http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/0e10afcd14636769c1257134004b5171/4c91ce4a53c27cd84125646f005aa8cf?OpenDocument>> [06/11].

²⁵ O. Abbamonte, *La politica invisibile* cit., pp. 125, 129-131.

²⁶ M. Missori, *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1989, pp. 274-275.

²⁷ Ivi, p. 473.

²⁸ M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell'Europa contemporanea*, Torino, Einaudi, 2006, p. 32.

²⁹ Cfr. L. Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

³⁰ M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini* cit., p. 88 e M. Santoro, *Le trasformazioni in campo giuridico. Avvocati, procuratori e notai dall'Unità alla Repubblica*, in M. Malatesta (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 10. I professionisti*, Torino, Einaudi, 1996, pp. 125-126.

³¹ M.N. Miletti, *Le ali ripiegate. Il modello di avvocato fascista nel codice di procedura penale italiano del 1930*, «Acta Historiae», IV (2008), p. 622.

³² *Redazionale*, «Rivista penale», I (1930), p. 3, ora in P.G. Monateri, T. Giaro, A. Somma (a cura di), *Le radici comuni del diritto europeo: un cambiamento di prospettiva*, Roma, Carocci, 2005, p. 38.

³³ Archivio Centrale dello Stato (da ora ACS), *Procuratori Generali, Raccolta circolari*, 1928, circ. riservatissima 13 settembre 1928 da Ministro di Giustizia a Procuratori Generali.

³⁴ C.F. Grosso, G. Neppi Modona, L. Violante, *Giustizia penale e poteri dello Stato* cit., p. 130.

³⁵ O. Abbamonte, *La politica invisibile* cit., p. 6.

³⁶ Sui cosiddetti bienni 'rosso' e 'nero' a Firenze e provincia cfr. R. Bianchi, *Bocci-Bocci. I tumulti annonari nella Toscana del 1919*, Firenze, Olschki, 2001.

³⁷ G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura. 1870-1922*, Bari, Laterza, 1969, p. 226.

³⁸ Cfr. M. Pignotti, *Alcuni percorsi dell'antifascismo toscano: dal primo fuoriuscitismo al consolidamento del regime*, «Rassegna storica toscana», II (2007), pp. 207-240.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Cfr. F.M. Snowden, *The Fascist Revolution in Tuscany, 1919-1922*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 49.

⁴¹ Cfr. Archivio Storico del Comune di Firenze (d'ora in poi ASCF), *Registro Tribunale di Firenze, Processi di assise, 1907-1931*.

⁴² ASCF, *Atti penali* (da ora AP), *Processi d'assise* (da ora PA), *sottoserie* (da ora s) 1923, pezzo (da ora p) 5.

⁴³ Cfr. I. Biagiatti, *Sviluppo industriale e lotte sociali nel Valdarno superiore*. 1860-1922, Firenze, Olschki, 1984, pp. 363-370.

⁴⁴ ASCF, AP, PA, s 1923, p 26.

⁴⁵ L. Tomassini, *Lavagnini Spartaco*, in F. Andreucci, T. Detti, *Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico 1853-1943*, III, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 68-71.

⁴⁶ Su Aratari cfr. G. Salvemini, *Memorie e soliloqui. Diario 1922-1923*, a cura di R. Pertici, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 105-107.

⁴⁷ ASCF, AP, PA, s 1923, p 26.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Copia provvedimento 5 febbraio 1954 della Corte di Assise di Firenze, che dichiara la prescrizione reati e revoca mandati di cattura nei confronti di «Aratesi [sic] Domenico», nel fascicolo accluso al processo.

⁵⁰ S. Moccia, *Ideologie e diritto nel sistema sanzionatorio del codice Zanardelli*, in *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, studi coordinati da S. Vinciguerra, Padova, CEDAM, 1999, pp. 562-578.

⁵¹ ASCF, AP, s 1923, p 9.

⁵² R. Cantagalli, *Storia del fascismo fiorentino. 1919-1925*, Firenze, Vallecchi, 1972, pp. 284-285 e 371.

⁵³ ASCF, AP, s 1923, p 10.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ ASCF, AP, s 1923, p 16.

⁵⁶ ASCF, AP, s 1923, p 17.

⁵⁷ Sui rapporti politici degli avvocati e il contesto fiorentino in cui si muovono cfr. F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 385-431.

⁵⁸ Sulla fama mediatica degli avvocati in un caso ben più noto cfr. V.P. Babini, *Il caso Murri. Una storia italiana*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 150-151.

⁵⁹ Su questo dato non concordano le note del Casellario Politico Centrale e la biografia a cura dell'ANPI: *Ferdinando Targetti* <<http://anpi.it/b2609>> [11/11].

⁶⁰ Istituto Storico della Resistenza in Toscana (d'ora in avanti ISRT), *Isola 5*, Casellario Politico Centrale (da ora in poi CPC), busta (da ora b.) 25. Su Targetti cfr. il profilo di D. Cherubini, in L. Lotti (a cura di), *Socialismo fiorentino. Dalla Liberazione alla crisi dei partiti (1944-1994)*, Firenze, Polistampa, 2008. Cfr. N. Capitini Maccabruni, *Liberale, socialista e Camera del Lavoro a Firenze nell'età giolittiana. 1900-1914*, Firenze, Olschki, 1990, pp. 305 e 343-344.

⁶¹ ACS, CPC, b. 5031.

⁶² Cfr. anche *Ferdinando Targetti* <<http://anpi.it/b2609>> [11/11].

⁶³ Lettera di Ferdinando Targetti a Filippo Turati del 2 luglio 1927, in *Filippo Turati e i corrispondenti italiani in esilio (1927-1932)*. I: 1927-28, a cura di S. Fedele, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1998, pp. 63-64.

⁶⁴ ACS, CPC, b. 5031.

⁶⁵ Sul pensiero generale di Targetti cfr. l'intervento dell'8 gennaio 1947 in cui «dichiara di non essere favorevole a concedere un assoluto autogoverno alla Magistratura», facendo osservare che «se è vero che con esso i magistrati non dipenderebbero più dal Ministro della giustizia, si deve tener presente che essi diventerebbero soggetti ad altre pressioni in seno alla Magistratura», in *Resoconto sommario della seduta di mercoledì 8 gennaio 1947*, Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione (seconda sezione), p. 83. Cfr. anche un giudizio di Targetti su magistratura e fascismo pronunciato il 6 ottobre 1949 alla Camera, ora in G.R. Peretti Griva, *Esperienze di un magistrato* cit., pp. 19-20.

⁶⁶ Cfr. R.G. Salvadori, *La comunità ebraica di Pitigliano dal XVI al XX secolo*, Firenze, Giuntina, 1991, p. 14.

⁶⁷ ASCF, AP, s 1923, p 17.

⁶⁸ ASCF, AP, s 1923, p 2.

⁶⁹ ASCF, AP, s 1923, p 39.

⁷⁰ ISRT, CPC, b. 12.

⁷¹ M. Marmo, "Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare". *Le manipolazioni del processo Cuocolo (1906-1930)*, in Ead., L. Musella (a cura di), *La costruzione della verità giudiziaria* cit., p. 166.

⁷² M. Palla, *Firenze nel regime fascista. 1929-1934*, Firenze, Olschki, 1978, p. 79.

⁷³ Notizie biografiche tratte da S. Merendoni, G. Mugnanini (a cura di), *La Provincia di Firenze e i suoi amministratori dal 1860 a oggi*, Firenze, Olschki, 1996.

⁷⁴ Cfr. *Due interrogazioni dell'on. Frontini a favore dei Pensionati*, «La Nazione», 21 gennaio 1921; ancora il 25 gennaio «La Nazione» rilancia l'azione di Frontini sull'«alimentazione dei dementi ai Manicomio».

⁷⁵ «La Nazione», 30 settembre 1922, p. 3.

⁷⁶ F. Tacchi, *Gli avvocati italiani* cit., pp. 416-417.

⁷⁷ Meschiarì è stato militante del Partito repubblicano fino dal 1907. Interventista e combattente della prima guerra mondiale, dopo il 1919 diviene deputato dell'Unione dei Combattenti repubblicani per l'Umbria. Si iscrive al PNF dopo il delitto Matteotti e dal 1924 regge le sorti della sezione fiorentina della Federazione nazionale combattenti. Viene eletto federale di Firenze il 28 settembre 1943 e l'11 novembre 1943 e quello stesso anno si rifiuta di «condannare a morte» dieci detenuti politici in risposta all'uccisione del tenente colonnello Gino Gobbi. Pavolini lo nomina in seguito delegato per i Fasci della Toscana e, all'inizio del 1944, membro del Direttorio del PFR. Meschiarì mantiene la carica di federale fino all'aprile 1944 quando è sostituito (anche a causa delle continue denunce circa «i teppisti che continuano ad affollare la Federazione») da Fortunato Polvani. Dopo la liberazione di Firenze diventa dirigente dell'Ufficio propaganda orale del Partito Fascista Repubblicano. Cfr. M. Cigni, *Il fascismo repubblicano fiorentino. L'organizzazione politica e militare negli undici mesi della RSI (settembre 1943-agosto 1944)*, Firenze, Becucci, 2009, pp.16, 88, 245-246 e C. Francovich, *La Resistenza in Toscana*, Firenze, Unione Regionale delle Province Toscane, 1962, p. 256.

⁷⁸ Corsi, invece, secondo la polizia aveva militato fra i «liberali monarchici», ma sfiduciato per la «mancata riuscita» di una sua candidatura (1902) sarebbe passato al partito socialista. Nel 1909 si presenta alle elezioni politiche nel II collegio di Firenze contro Giovanni Rosadi e perde con il 32,8% dei voti. Si distingue per gli interventi pubblici sui Comuni e lega la sua attività politica alle lotte del Pignone. Nel 1913 è deputato del IV collegio di Firenze ma già nel 1914 viene espulso dal partito «per ragioni di moralità». Nel 1925 la polizia lo dà per 'simpatizzante' del PNF al quale risulta iscritto dal 1920. Cfr. ISRT, Archivio, Isola 5, CPC, busta 9; P.L. Ballini, *Il movimento cattolico a Firenze (1900-1919)*, Roma, Cinque Lune, 1969, p. 172; N. Capitini Maccabruni, *Liberali, socialisti e Camera del Lavoro a Firenze* cit., p. 312 e U. Chiaramonte, *Luigi Sturzo nell'Anci*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 143-145.

⁷⁹ Pacchi, avvocato e deputato del PSI (eletto nel 1919), si è avvicinato alla militanza socialista almeno dal 1908, anno in cui risulta aderire alla frazione massimalista del partito; nel 1915 si fa promotore di un'accesa campagna di stampa contro l'entrata italiana nella prima guerra mondiale. Cfr. ISRT, Archivio, Isola 5, CPC, busta 19 e M. Sagrestani, *Le elezioni nella Bassa Valdelsa (1913-1924)*, in R. Bianchi (a cura di), *La Valdelsa fra le due guerre. Una storia italiana negli anni del fascismo*, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 2002, p. 189.

⁸⁰ Democratico-liberale, già sottosegretario alla Pubblica Istruzione nei governi Salandra, presidente dell'Associazione di assistenza fra i legali di Firenze in età giolittiana e presidente dal 1919 della FNAPI. Cfr. C. Ceccuti, *Un parlamentare fiorentino in età giolittiana: Giovanni Rosadi*, «Rassegna storica toscana», XXVII (1981), n. 1, pp. 73-96 e F. Tacchi, *Gli avvocati italiani* cit., pp. 340-341, 371 e 430.

- ⁸¹ «La Nazione», 20 gennaio 1923.
- ⁸² Cfr. ASCF, AP, s. 1923, p. 5.
- ⁸³ ASCF, AP, s. 1923, p. 39.
- ⁸⁴ V. Maiello, *La politica delle amnistie*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Torino, Einaudi, 1997, p. 688.
- ⁸⁵ F. Colao, *Il principio di legalità* cit., p. 72.
- ⁸⁶ A. Santosuosso, F. Colao, *Politici e amnistia. Tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall'Unità ad oggi*, Verona, Bertani, 1986, p. 24.
- ⁸⁷ V. Maiello, *La politica delle amnistie* cit., p. 961.
- ⁸⁸ Cfr. F. Colao, *Il delitto politico fra Ottocento e Novecento. Da "delitto fittizio" a "nemico dello Stato"*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 191-204.
- ⁸⁹ G. Neppi Modona, M. Pelissero, *La politica criminale durante il fascismo*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12* cit., pp. 766-769.
- ⁹⁰ Cfr. tutta l'annata del 1921 di «Rivista penale» e, in particolare, l'articolo di G. Marasco, *Socialisti e fascisti di fronte al diritto penale*, XCIII (1930), p. 281.
- ⁹¹ G. Neppi Modona, M. Pelissero, *La politica criminale* cit., pp. 766-769.
- ⁹² Ivi, pp. 767-769 e V. Maiello, *La politica delle amnistie* cit., p. 962.
- ⁹³ *Ibidem*.
- ⁹⁴ ASCF, AP, s. 1923, p. 8.
- ⁹⁵ ASCF, AP, s. 1923, p. 15.
- ⁹⁶ Sulla progressiva dilatazione della presenza di fatti di cronaca criminale sulla stampa periodica cfr. D. Kalifa, *L'encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle-Epoque*, Paris, Fayard, 1995 e A.-C. Ambroise-Rendu, *Petits récits des désordres ordinaires. Les faits divers dans la presse française des débuts de la II^e République à la Grande Guerre*, Paris, Seli Arslan, 2004.
- ⁹⁷ «La Nazione», 23 aprile 1921, p. 2.
- ⁹⁸ ASCF, AP, s. 1923, p. 15.
- ⁹⁹ F. Brancato (a cura di), *Storia del Parlamento italiano. Da Racconigi a Vittorio Veneto*, XI, Palermo, Flaccovio, 1981, p. 383 e D. Novacco (a cura di), *Storia del Parlamento italiano. Dalla proporzionale all'Aventino*, XII, Palermo, Flaccovio, 1967, p. 421.
- ¹⁰⁰ ASCF, AP, s. 1923, p. 8.
- ¹⁰¹ In *Disegni, proposte di legge e incarti delle commissioni* (n. 1384, n. 1474, n. 1728, n. 1363, n. 1280, n. 1288, n. 1917; quest'ultima è la domanda di autorizzazione a procedere): <http://archivio.camera.it/patrimonio/archivio_della_camera_regia_1848_1943/are01s> [09/11].
- ¹⁰² ASCF, AP, s. 1923, p. 8.
- ¹⁰³ *Ibidem*.
- ¹⁰⁴ ASCF, AP, s. 1923, p. 35.
- ¹⁰⁵ ASCF, AP, s. 1923, p. 31.
- ¹⁰⁶ ASCF, AP, s. 1923, p. 27.
- ¹⁰⁷ ASCF, AP, s. 1924, p. 6.
- ¹⁰⁸ F. Tacchi, *Gli avvocati italiani* cit., p. 427.
- ¹⁰⁹ *Ibidem*.
- ¹¹⁰ ASCF, AP, s. 1923, p. 24.
- ¹¹¹ ASCF, AP, s. 1923, p. 28.
- ¹¹² ASCF, AP, s. 1923, p. 25.
- ¹¹³ Per esempio «La Riscossa», VIII, 5 marzo 1921; ora anche in M. Palla, *Firenze nel regime fascista* cit., p. 127.
- ¹¹⁴ Cfr. V. Fiorino, *Il "controllo sociale": alcune riflessioni su una categoria sociologica e sul suo uso storiografico*, «Storica», XIII (1999), pp. 155-193.

¹¹⁵ *Dopo lo sciopero di Firenze. Lo slancio magnifico del proletariato e la miseria abituale dei condottieri*, «Umanità Nova», 21 febbraio 1921.

¹¹⁶ In realtà Arat(ari?) si trasferisce in Francia assumendo l'identità di Adario Moscallegra, emigra poi in Argentina e dal 1929 è in Uruguay, a Montevideo, dove è arrestato più volte e dirige con Carlo Fontana «La Protesta». In Italia dal 1937 non si avranno più sue notizie certe. L'alone di mistero che lo circonda arriva al secondo dopoguerra quando, per esempio il 27 gennaio 1954, in una comunicazione della Questura di Firenze si legge che per anni persino il suo nome sarebbe rimasto di fatto sconosciuto. M. Antonioli, G. Berti, S. Fedele, P. Iuso (sotto la direzione di), *Dizionario biografico degli anarchici italiani*, Pisa, BFS, 2003; *Vivendo la mia vita. Intervista a Luce Fabbri di Cristina Valenti*, «Rivista Anarchica on line», n. 247 (estate 1998) <<http://www.anarca-bolo.ch/arivista/247/22.htm>> [12/11]. Cfr. G. Sacchetti, *I sovversivi in Toscana: 1900-1919*, Todi, Altre edizioni, 1983 e *L'unione anarchica italiana: tra rivoluzione europea e reazione fascista (1919-1926)*, Milano, Zeroincondotta, 2006. E cfr. International Institute of Social History, Ugo Fedeli Papers, Documents of persons, b. 642 e i documenti acclusi in ASCF, AP, s 1923, p 25.

¹¹⁷ ASCF, AP, s 1923, p 34.

¹¹⁸ L'episodio è celeberrimo e controverso. Nella biografia che compare in *Onorato Damen* <<http://www.istitutoonoratodamen.it/joomla/>> [12/11] è così riportato: «In base alla sua frenetica attività e, soprattutto dopo i fatti di sangue di Empoli, divenne uno dei bersagli principali della nascente reazione fascista in Toscana». Dalle carte della Prefettura depositate in ACS, CPC, b. 1599: Damen rimane 'attenzionato' dalla Questura di Milano che, nel 1949, lo dipinge come «tenace assertore delle dottrine trozkiste».

¹¹⁹ ASCF, AP, s 1924, p 3.

¹²⁰ ASCF, AP, s 1924, p 7.

¹²¹ ASCF, AP, s 1924, p 20.

¹²² G. De Luna, *Tribunale speciale*, in V. De Grazia, S. Luzzatto (a cura di), *Dizionario del fascismo. L-Z*, Torino, Einaudi, 2006, p. 738.

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ ASCF, AP, Corte d'Appello, s 1928, anche in F. Governatori, *Stato e cittadino* cit., p. 92.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ O. Abbamonte, *La politica invisibile* cit., p. 87.

¹²⁷ G. Sabbatucci, *Il suicidio della classe dirigente liberale. La legge Acerbo. 1923-1924*, «Italia contemporanea», CLXXIV (1989), p. 69.

¹²⁸ Ivi, p. 80. Il deputato morirà nel marzo del 1937 e i presenti alle sue esequie verranno schedati dalla polizia (ACS, CPC, b. 2190).

